



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
EX DIVISIONE I UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008942 - 01/04/2014 - USCITA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
➤ Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico
ines.russo@tesoro.it
➤ Ispettorato generale per la spesa sociale
francesco.massici@tesoro.it
Via XX Settembre, 97 – 00187 **ROMA**

e, p.c.,

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro e il contenzioso
direttoreuorcc@funzionepubblica.it
Corso Vittorio Emanuele II, 108 – 00186 **ROMA**

Allegati: 1

Oggetto: Trattenuta 2,5% retribuzione lorda dipendenti dei soppressi Istituto per la produzione industriale (IPI) e dell'Istituto per il commercio estero (ICE).

Con l'acclusa nota le Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UILPA hanno diffidato questa Amministrazione dal proseguire nell'applicazione della trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda a carico del personale, confluito nei ruoli di questo Ministero, a seguito della soppressione dell'Istituto per la produzione industriale (IPI) e dell'Istituto per il commercio estero (ICE).

Si premettono brevi cenni sulle anzidette vicende di riorganizzazione delle Amministrazioni centrali.

L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra gli altri enti di cui all'allegato 2 alla stessa legge, ha soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), prevedendo, nel contempo, il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso il predetto ente al Ministero dello sviluppo economico e il suo inquadramento "sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione", con il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti."

In applicazione della citata disposizione normativa, a decorrere dal 30 maggio 2010, sono stati trasferiti dal soppresso ente ed inquadrati nei ruoli corrispondenti di questo Ministero 248 unità di personale, con le richiamate garanzie retributive.



Di analoghe garanzie sono titolari anche i 141 dipendenti provenienti dal soppresso Istituto per il commercio internazionale (ICE), che, con decorrenza 1° gennaio 2013, sono stati trasferiti ed immessi nei ruoli di questo Ministero all'esito della selezione prevista per l'accesso ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Difatti, all'articolo 14, comma 26-octies, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è previsto che *“i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico (...) mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero (...), disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”*

Nell'allegata nota – ed anche nelle diffide individuali pervenute alla Scrivente Direzione generale – si lamenta l'indebita trattenuta retributiva del 2,50% operata a carico dei dipendenti provenienti dai predetti soppressi enti a decorrere dal loro trasferimento nei ruoli di questo Dicastero, avvenuto, rispettivamente, a decorrere dal 30 maggio 2010 e dal 1° gennaio 2013.

Il personale trasferito dagli enti soppresso non si trova in nessuna delle posizioni contemplate dalla norma e, in particolare, dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999: non si tratta, difatti, di dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio (TFS), che hanno esercitato l'opzione per il regime del trattamento di fine rapporto (TFR), né si tratta, evidentemente, di nuovi assunti.

Difatti, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono soggetti alla trattenuta del 2,5% i dipendenti che *“a decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.”* (cfr. articolo 1, comma 2, dPCM cit.). Il seguente comma 3 esplicita che allo scopo di *“assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”*

Ne segue che i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato provenienti dai soppressi Istituto per la promozione industriale e Istituto per il commercio con l'estero non possono essere



assoggettati al prelievo – che per costoro non avrebbe evidentemente effetto economicamente neutrale – considerato che i primi godevano del trattamento di fine rapporto secondo la disciplina di cui all'articolo 2120 del codice civile ed anche i secondi non erano iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio (cfr. articolo 1, comma 5, cit. dPCM), bensì godevano del regime di trattamento di fine rapporto gestione INPS.

Si aggiunga che per il personale dell'ex Istituto per il commercio con l'estero il mantenimento del pregresso regime previdenziale, ivi compreso dunque il trattamento di fine rapporto, è oggetto di speciale garanzia fissata dalla normativa di soppressione sopra richiamata (cfr. articolo 14, comma 26-*octies*, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 cit.).

Né detto personale può considerarsi di nuova assunzione – ed è, pertanto, escluso che ricorra la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del citato dPCM 20 dicembre 1999 – poiché il transito è avvenuto a seguito della soppressione *ex lege* dell'ente di provenienza. Inoltre, al momento del passaggio, il personale in servizio non è stato liquidato nel senso che non ha percepito le quote di TFR precedentemente maturate. Queste invece sono state versate all'INPS e saranno liquidate al momento della cessazione.

A ciò si aggiunga che, per entrambe le categorie di personale, le sopra menzionate disposizioni normative speciali sopravvenute hanno stabilito inequivocabilmente il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al momento del trasferimento e dell'immissione nei ruoli e, nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La trattenuta in parola, pertanto, risulta illegittima in quanto è anche in contrasto con tali disposizioni normative di garanzia.

Queste conclusioni non sono revocate in dubbio dal contenuto del comunicato pubblicato sul sito NoiPa, che, nel richiamare genericamente le norme che hanno introdotto la ritenuta in parola, non forniscono alcuna motivazione circa la loro applicazione a soggetti che, come i dipendenti *ex IPI* ed *ex ICE*, non si trovano in nessuna delle condizioni contemplate dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal sopra citato dPCM 20 dicembre 1999.

Pertanto, ritenendo fondate le doglianze degli istanti, si chiede a codesto competente Ministero di esprimere il proprio parere al riguardo e, all'esito, fornirne notizia alla Scrivente affinché possa provvedere a dare pronta risposta ed informazione agli interessati e alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

In ultimo, tenuto conto che i dipendenti interessati hanno preannunciato l'intendimento di promuovere azioni giudiziarie, nel caso di rigetto dell'istanza di cessazione e restituzione della suddetta trattenuta retributiva, si ritiene opportuno mettere al corrente della questione anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mirella FERLAZZO)

1



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma, 25 marzo 2014

Al Direttore generale della Direzione generale per
le risorse, l'organizzazione e il bilancio- dott.ssa
Mirella Ferlazzo

E p.c.: Al Dirigente - Relazioni sindacali dott.
Gaetano Vecchio

SEDE

Oggetto: urgente richiesta di Informativa e incontro in merito a problemi connessi al personale ex IPI

Le scriventi sigle sollecitano, nuovamente, la risoluzione di diverse problematiche ancora esistenti connesse al personale ex IPI.

In particolare, si segnala che **non risultano i contributi pensionistici del personale ex IPI relativamente al periodo intercorso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011**. Presumibilmente tale assenza è dovuta al mancato collegamento ai singoli beneficiari, da parte del MEF, delle somme versate. La risoluzione di tale questione, tramite una costante interlocuzione con gli Uffici MEF, assume urgenza anche in ragione dei prossimi pensionamenti che riguarderanno dipendenti ex IPI, i quali potrebbero dovere attendere, a causa di tale problema, numerosi mesi prima di percepire la pensione.

Si ricorda inoltre che ai dipendenti ex IPI **non è stata fornita alcuna informazione ufficiale relativamente alla consistenza delle somme connesse al TFR, versate alle Generali durante il periodo di lavoro all'IPI.**

Tale comunicazione è importante anche per avere una certezza di diritto sui crediti vantati verso Generali. Peraltro da diverso tempo, come concordato con gli Uffici competenti, numerosi dipendenti ex IPI hanno ufficialmente avanzato a tali Uffici una richiesta di informazione nel merito.

Con l'occasione si ricorda, ancora una volta, che queste OO.SS. hanno più volte sollecitato codesta Amministrazione a rimuovere la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda, effettuata ai sensi dell'art. 3, c. 1 DPCM 20.12.1999, indebitamente operata al personale ex ICE e a quello ex IPI. Da ultimo, il 29 novembre 2013, le scriventi hanno inviato all'Amministrazione l'allegata diffida.

Nonostante tali ripetute e forti sollecitazioni, nessuna risposta è stata fornita in merito, mentre le trattenute continuano ad essere operate ai dipendenti ex IPI ed ex ICE.

Con l'occasione si fa presente che con la sentenza del 14 novembre 2013 n. 12636, depositata il 14.11.13, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,5% per coloro che sono assunti dopo il 31 dicembre 2000 in regime di TFR, imponendo la restituzione dell'importo indebitamente trattenuto in danno dei ricorrenti dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si richiede pertanto un'urgente informativa relativamente alle iniziative avviate per risolvere le problematiche sopra evidenziate e si rinnova la diffida dal proseguire ad effettuare le summenzionate trattenute e si chiede la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

IL COORDINATORE
NAZIONALE CGIL
(Carmine ANTINUCCI)



IL COORDINATORE
NAZIONALE CISL
(Carlo FILACCHIONI)



IL COORDINATORE
NAZIONALE UIL
(Marco MARZOCCHI)





MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma, 29 novembre 2013

**Al Direttore generale dell'Ufficio per gli Affari
Generali e per le Risorse
dott.ssa Mirella Ferlazzo** F3x06/47887866

**E p.c.: Al Dirigente Div. II - Relazioni sindacali
dott. Gaetano Vecchio**

**Oggetto: RICHIESTA SOSPENSIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,5% SULLA
RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI EX ICE E DI QUELLI EX IPI.**

Queste OO.SS. hanno più volte richiesto a codesta Amministrazione di rimuovere la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione lorda operata ai sensi dell'art. 3, c. 1 DPCM 20.12.1999., indebitamente, operata al personale ex ICE e a quello ex IPI, . Sia il personale ex ICE che quello ex IPI, infatti, erano in regime di TFR già prima del transito al Ministero in virtù di differenti normative, pertanto non dovrebbe trovare applicazione quanto prescritto dal summenzionato DPCM rivolto ai dipendenti che transitano dal regime TFS al TFR o che vengono assunti dopo il 2001 (anno di entrata in vigore della norma che prescrive il TFR nel pubblico impiego per i neo assunti). Inoltre, operando tale trattenuta, non viene rispettato quanto prescritto dalle rispettive norme che disciplinano il transito dei dipendenti ex IPI ed ex ICE al Ministero (DL 78/2010 articolo 7, comma 20; dal DL 98/2011 art 14 comma 26 octies,) che prescrivono che: "I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, ..., corrisposto al momento dell'inquadramento".

L'Amministrazione aveva pertanto preso l'impegno con le OO.SS. di porre un quesito specifico nel corso della conferenza dei servizi richiesta dall'Agenzia ICE alla quale dovevano partecipare, oltre all'ICE, anche il Ministero del Lavoro, quelli dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e l'INPS. Da informazioni apprese il Ministero dello Sviluppo Economico risulta essere l'unica Amministrazione assente alla summenzionata conferenza.

Queste OO.SS. chiedono, pertanto, un incontro urgente per accertare in via definitiva la puntuale e corretta applicazione delle normative sopra citate e per l'eventuale restituzione delle somme ad oggi trattenute più i relativi interessi e diffidano l'Amministrazione dal proseguire le summenzionate trattenute. Restano in attesa di urgente riscontro.

IL COORDINATORE
NAZIONALE CGIL
(Carmine ANTONUCCI)

IL COORDINATORE
NAZIONALE CISL
(Carlo F. LACCHIONI)

IL COORDINATORE
NAZIONALE UIL
(Marco MARZOCCHI)